



# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

C.F. – P.IVA 81003050606 – Via Roma, 6 – 03040 Pignataro Int.na (FR)

Tel 0776.949012 – fax 0776.949306

Sito web: [comune.pignatarointeramna.fr.it](http://comune.pignatarointeramna.fr.it)

P.E.C.: [comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 2043/21

Ord. n. 07 del 29/03/2021

**PREMESSO** che D'Alessandro Italino nato a Pignataro Interamna il 28/11/1958 ed ivi residente in Via Quadriello C.da Faiola 1, in data 24 marzo 2021 con prot. 1972, ha fatto richiesta di chiusura del tratto di strada comunale di Via Quadriello C.da Faiola, per intervento urgente di taglio alberi pericolosi di proprietà, siti a margine della suddetta strada, al fine di permettere alla ditta esecutrice dei lavori di intervenire in sicurezza;

**CONSIDERATO** che al fine di evitare danni a persone e a cose, e nello stesso tempo per agevolare lo svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada comunale descritto in premessa;

**VISTI** gli articoli 1, 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*”;

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*”, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”

## ORDINA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente trascritti:

- a) la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della strada comunale denominata “**Via Quadriello C.da Faiola**” nel tratto compreso tra Via Fontanarosa e Via Ospedale, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza;
- b) la presente ordinanza sarà esecutiva dalle ore **7:00** fino alle ore **18:00** dei giorni **30 e 31 marzo** c.a. (escluso i residenti);
- c) è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, eventuali inosservanze saranno punite ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la Polizia locale e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati del controllo della presente ordinanza;
- e) l'affissione di idonea segnaletica nell'area di intervento sarà curata dai richiedenti su indicazione di questo Comando di Polizia Locale.

## DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- 1) Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri – Via del Centenario, 1- 03047 San Giorgio a Liri (FR) – P.E.C.: [tfr23441@pec.carabinieri.it](mailto:tfr23441@pec.carabinieri.it) .

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante l'affissione all'Albo Pretorio comunale telematico per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, nonché attraverso l'esposizione in loco di appositi cartelli, come previsto dal D.P.R. n. 495/92: "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*".



Il Sindaco  
Dott. Benedetto Murro